

Riscatto della laurea: l'Inps chiarisce il nuovo regime

Aldo Forte *Esperto in materia previdenziale*

L'Istituto previdenziale chiarisce le nuove norme in materia di riscatto della laurea ex art. 1, comma 77, legge 24 dicembre 2007, n. 247

In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi di studio riscattati sono utili ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione contributiva. Ciò vale anche per i periodi riscattati relativi a domande presentate antecedentemente alla data del 1° gennaio 2008: lo ha precisato l'Inps con circolare n. 29 dell'11 marzo 2008, in seguito alle novità introdotte dalla legge n. 247/2007 sul riscatto dei periodi di studio. Le novità principali sono le seguenti:

- ❑ le rate concesse, sino a 120 mensili, non saranno aggravate dagli interessi legali;
- ❑ sarà possibile chiedere il riscatto, anche in mancanza di contribuzione accreditata;
- ❑ il riscatto sarà utile anche per il raggiungimento del diritto alla pensione liquidata con il sistema contributivo;
- ❑ gli oneri del riscatto potranno essere detratti dall'imposta dovuta dai soggetti di cui il soggetto che chiede il riscatto è fiscalmente a carico.

Decorrenza

È da sottolineare che le nuove regole introdotte sulle modalità di esercizio della facoltà di riscatto si applicano alle domande presentate dal 1° gennaio 2008. In ogni caso, chi volesse avvalersi delle nuove condizioni avendo presentato domanda prima del 1° gennaio 2008 potrà rinunciare alla domanda in questione e proporre una successiva, oppure chiedere che l'istanza precedentemente avanzata venga considerata come presentata alla data del 1° gennaio 2008, avendo contezza che i criteri di calcolo dell'onere di riscatto terranno conto della nuova data di presentazione della domanda. Inoltre, coloro che avessero iniziato il pagamento rateale possono interromperlo ed ottenere l'accredito del periodo coperto dal pagamento delle rate effettuate e presentare, per il periodo del corso di studi resi-

duo, una nuova domanda di riscatto il cui onere terrà conto del diverso momento di presentazione della domanda.

Pagamento rateale

Per quanto concerne il pagamento in forma rateale, la nuova norma prevede che l'onere di riscatto possa essere versato in unica soluzione o in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. Vi è sempre la possibilità che l'interessato eserciti la facoltà di estinguere il debito anche in un numero minore di rate e comunque senza applicazione di interessi; resta inoltre fermo che il pensionato non potrà chiedere il pagamento rateale e che il pensionamento implica la decadenza dal beneficio della rateizzazione eventualmente in corso, con conseguente obbligo di pagamento del capitale residuo in unica soluzione.

Estensione della facoltà ai soggetti non iscritti

L'Istituto previdenziale precisa che tale facoltà interessa coloro che, al momento della domanda, non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Di conseguenza, in tutti i casi di pregressa iscrizione ed anche se, all'atto della presentazione della domanda, l'interessato risulti «non iscritto» ad alcuna gestione previdenziale, troveranno invece applicazione le disposizioni di carattere generale che disciplinano la materia. Nell'ipotesi in cui il soggetto inoccupato abbia riscattato solo in parte il periodo di studi avvalendosi della nuova norma e dopo si sia occupato ed abbia contribuzione obbligatoria in posizione assicurativa, lo stesso soggetto potrà riscattare il rimanente periodo con le regole generali, valide per gli iscritti.

Onere di riscatto

L'importo da pagare è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle presta-

zioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. In pratica, l'onere deve essere determinato sul minimale degli artigiani e commercianti vigente nell'anno di presentazione della domanda ed in base all'aliquota contributiva vigente, nel medesimo periodo, nel Fpld.

Per capire meglio, facciamo un esempio: domanda presentata nel 2008, minimale artigiani e commercianti anno 2008 pari a 13.819 euro; aliquota di computo per i dipendenti 33%: onere da pagare per il riscatto, pari a 4.560 euro annui, risultante dalla seguente operazione $13.819 \times 33\% = 4.560$.

Il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato. Nel caso in cui l'interessato non abbia un reddito personale, il contributo potrà essere posto in detrazione, nella misura del 19% dell'importo

stesso, dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico.

Valutazione del periodo ai fini pensionistici

L'Inps precisa che la norma in esame deve intendersi come norma speciale rispetto alle disposizioni che regolano la materia dei riscatti di laurea ed, in particolare, con riferimento a quelle che regolano i criteri di calcolo dell'onere in rapporto alla collocazione temporale dei periodi, come stabilito dall'art. 2 del decreto legislativo n. 184/1997. Quindi, l'onere di riscatto di periodi che si collocano anteriormente al 1° gennaio 1996, chiesti da soggetti non iscritti ad alcuna gestione previdenziale obbligatoria, sarà comunque determinata secondo il calcolo percentuale proprio del sistema contributivo. La valutazione del periodo a fini pensionistici sarà anch'essa di tipo contributivo ed i periodi così riscattati non daranno luogo al passaggio dal sistema contributivo a quello misto.

Il testo della circolare

1. Premessa

Sulla *G.U.* n. 301 del 29 dicembre 2007 è stata pubblicata la legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante «Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale».

L'art. 1, comma 77, della legge n. 247/2007 ha introdotto i commi 4-bis, 5-bis e 5-ter all'art. 2 del decreto legislativo n. 184/1997 («Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici» in *G.U.* n. 148 del 27.6.1997), relativo al **riscatto dei corsi universitari di studio**.

Con *messaggio n. 654 del 9 gennaio 2008*, nel fornire una prima informativa sulla nuova normativa introdotta, è stata fatta riserva di ulteriori approfondimenti che seguono con la presente circolare.

2. Decorrenza

Le disposizioni introdotte in merito alle modalità di esercizio della facoltà di riscatto si applicano esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Ne consegue che chi volesse avvalersi delle nuove condizioni avendo presentato domanda anteriormente al 1° gennaio 2008 potrà rinunciare alla domanda in questione e proporre una successiva ovvero chiedere che l'istanza precedentemente avanzata venga considerata come presentata alla data del 1° gennaio 2008,

Inps - Circolare 11 marzo 2008, n. 29

Oggetto: Nuove norme in materia di riscatto laurea - Legge 24.12.2007, n. 247 - Art. 1, comma 77

avendo contezza che i criteri di calcolo dell'onere di riscatto terranno conto della nuova data di presentazione della domanda.

Analogamente, chi avesse iniziato il pagamento rateale potrà interrompere lo stesso, ottenere l'accredito del periodo coperto dal pagamento delle rate effettuate e presentare - per il periodo del corso di studi residuo - nuova domanda di riscatto il cui onere terrà conto, come nel caso precedente, del diverso momento di presentazione della domanda.

3. Pagamento rateale

L'introdotta comma 4-bis stabilisce che gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.

La disposizione in questione, accrescendo il numero delle rate per il pagamento degli oneri relativi al corso di studi ed escludendo l'applicazione di interessi, introduce una disciplina di favore per l'istante; resta peraltro confermata la possibilità che l'interessato eserciti la facoltà di estinguere il debito anche in un numero minore di rate e comunque senza applicazione di interessi.

Resta inoltre fermo che il pensionato non potrà chiedere il pagamento rateale e che il pensionamento implica la decadenza dal beneficio della rateizzazione eventualmente in corso, con conseguente obbligo di pagamento del capitale residuo in unica soluzione.

4. Estensione della facoltà ai soggetti non iscritti

Ai sensi dell'introdotta comma 5-*bis*, la facoltà di riscatto di cui all'art. 2, comma 5, del decreto legislativo n. 184/1997 può essere esercitata anche dai **soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa**.

La disposizione in esame si riferisce a coloro che, al momento della domanda, non risultino essere stati **mai** iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Ne consegue che in tutti i casi di progressiva iscrizione ed anche se, all'atto della presentazione della domanda, l'interessato risulti «non iscritto» ad alcuna gestione previdenziale, troveranno invece applicazione le disposizioni di carattere generale che disciplinano la materia. Peraltro, l'inoccupato che abbia riscattato solo in parte il periodo di studi avvalendosi della nuova norma e che, successivamente, si sia occupato ed abbia pertanto contribuzione obbligatoria in posizione assicurativa, potrà riscattare il rimanente periodo con le regole generali, valide per gli iscritti.

Si evidenzia inoltre che si dovrà fare riferimento alle disposizioni di carattere generale anche nell'ipotesi in cui, dalla verifica della situazione previdenziale del richiedente, dovesse emergere la presenza di contribuzione antecedente la domanda. In tale circostanza, qualora la pratica fosse già stata definita con le modalità previste per i soggetti non iscritti, si dovrà rideterminare l'onere di riscatto sulla base degli elementi di calcolo rilevati alla data della domanda secondo i criteri generali, notificando all'interessato il nuovo provvedimento.

Contestualmente dovrà essere quantificata la durata del periodo da accreditare a titolo di riscatto, sulla base dei versamenti già effettuati. Le istruzioni operative e contabili per la trattazione di tale fattispecie saranno oggetto di successivo messaggio.

Con il presente messaggio, invece, viene allegato il modulo di domanda aggiornato con le modifiche introdotte dalle disposizioni in riferimento.

In tutti i casi in cui la domanda di riscatto sia stata presentata utilizzando la modulistica già in uso, ferma restando la consultazione dei dati di archivio per la verifica della situazione di non iscritto, dovrà essere inoltre acquisita una dichiarazione di responsabilità del richiedente, dalla quale risulti che l'interessato non è mai stato iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza fino alla data di presentazione della domanda e che alla medesima data non prestava alcuna attività lavorativa.

Nell'ipotesi in cui, unitamente alla domanda di riscatto, venga presentata richiesta di accredito figurativo del periodo di servizio militare (richiesta che - in assenza del requisito minimo di contribuzione obbligatoria - non può trovare accoglimento), le Sedi avranno cura di registrare il predetto periodo in Arpa, utilizzando il codice 365, di nuova istituzione, archiviando la documentazione con le consuete modalità.

Detto codice non produrrà la registrazione del servizio militare in estratto conto ma darà luogo ad un'annota-

zione in merito alla possibilità di considerare utile ai fini pensionistici il relativo periodo, una volta perfezionato il requisito contributivo necessario (al verificarsi di tale ipotesi, il codice 365 dovrà essere sostituito a cura dell'operatore con il codice 360).

4.1. Onere di riscatto

L'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

L'onere di riscatto deve essere quindi determinato sul minimale degli artigiani e commercianti vigente nell'anno di presentazione della domanda ed in base all'aliquota contributiva vigente, nel medesimo periodo, nel Fpld.

Il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato. Nel caso in cui l'interessato non abbia un reddito personale, il contributo potrà essere posto in detrazione, nella misura del 19% dell'importo stesso, dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico.

Il contributo è versato all'Inps in apposita evidenza contabile separata del Fpld e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda.

Per identificare i periodi di studi riscattati da soggetti non iscritti e per la relativa esposizione in estratto conto verrà utilizzato il codice ARPA-UNEX 425 appositamente istituito.

Il montante maturato è trasferito, a domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella quale l'interessato sia o sia stato iscritto.

La norma non prevede un obbligo di presentazione della domanda di trasferimento all'atto dell'iscrizione alla prima gestione previdenziale obbligatoria. L'interessato potrà quindi inoltrare la richiesta anche in un momento successivo indicando, nel caso di diverse gestioni presso le quali sia stato iscritto, quella di preferenza.

4.2. Valutazione del periodo ai fini pensionistici

La disposizione in argomento si deve intendere come norma speciale rispetto alle disposizioni che regolano la materia dei riscatti di laurea ed, in particolare, riguardo a quelle che disciplinano i criteri di calcolo dell'onere in rapporto alla collocazione temporale dei periodi, come stabilito dall'art. 2 del decreto legislativo n. 184/1997.

Ne consegue che l'onere di riscatto di periodi che si collocano anteriormente al 1° gennaio 1996, chiesti da soggetti non iscritti ad alcuna gestione previdenziale obbligatoria, sarà comunque determinato secondo il calcolo percentuale proprio del sistema contributivo.

La valutazione del periodo a fini pensionistici sarà anch'essa di tipo contributivo ed i periodi così riscattati non daranno luogo al passaggio dal sistema contributivo a quello misto.

Conseguentemente, in base alla previsione dell'art. 2, comma 5-*ter*, del Dlgs. n. 184/1997, anche i periodi

Riscatto dei periodi del corso legale di studi universitari richiesto da soggetti inoccupati (art. 2, comma 5-bis, Dlgs n. 184/1997 e art. 1, comma 77, legge n. 247/2007)

All'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Sede /Agenzia di

... I ... sottoscritt ... nat ... il □□ □□ □□
Cognome e nome

a provincia
Comune di nascita

Codice fiscale □□□□□□□□□□□□□□

residente in CAP
via o frazione e numero civico

comune provincia
Comune di residenza

avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 2, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184

CHIEDE

il riscatto dei periodi di corso legale di studi universitari di seguito indicati:

dal	dal	dal	dal

A tal fine allega dichiarazione comprovante l'avvenuto conseguimento del diploma e gli anni accademici in cui si è svolto il relativo corso legale⁽¹⁾.

.....
data firma del richiedente

Dichiarazione di responsabilità⁽²⁾

Ai fini dell'esercizio della facoltà di riscatto e della determinazione del relativo onere il sottoscritto dichiara di non avere mai prestato alcuna attività lavorativa e di non essere titolare di contribuzione in nessun ordinamento pensionistico obbligatorio per i lavoratori pubblici e privati⁽³⁾.

.....
firma del richiedente

Note

(1) Il periodo di corso legale in seguito al quale è stato conseguito il diploma deve risultare da dichiarazione rilasciata dall'Università/Politecnico/Istituto superiore competente.

(2) La dichiarazione viene resa ai sensi del Dpr n. 445/2000, con piena assunzione di responsabilità in ordine a quanto in essa contenuto.

(3) Non deve essere stata esercitata attività lavorativa di nessuna natura (lavoro dipendente, autonomo, parasubordinato) comportante obbligo di contribuzione presso Ente previdenziale (Inpdap - Enpals - Casse professionali - Fondo Pensioni lavoratori dipendenti, Gestioni dei lavoratori autonomi - Gestione separata ecc.).

riscattati ai sensi del comma 5-*bis* del medesimo articolo, ***ancorché collocati in epoca anteriore al 1° gennaio 1996***, sono utili al computo dei 40 anni di contribuzione per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo a prescindere dal requisito anagrafico, come i periodi di studio riscattati ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del predetto decreto.

I medesimi periodi sono utili anche al raggiungimento dei 35 anni di anzianità contributiva necessari per l'accesso a pensione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lett. *b*), n. 2), della legge n. 243/2004, come modificato dall'articolo 1, comma 2, lett. *a*), n. 2), della legge n. 247/2007 (v. msg. n. 030923 del 31 dicembre 2007).

Si conferma pertanto quanto già indicato nel messaggio n. 654 del 9.1.2008 in ordine alla valenza dei periodi riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-*bis* del decreto legislativo n. 184/1997 e, quindi, che in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i suddetti periodi sono utili ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione contributiva. Deve intendersi che detta valenza riguardi anche i periodi riscattati relativi a domande presentate antecedentemente alla data del 1° gennaio 2008.

5. Criteri di compatibilità

Nei limiti della compatibilità con le presenti disposizioni resta fermo quanto già emanato.

In particolare, con la sola eccezione di cui precisato nel precedente paragrafo, restano confermate integralmen-

te le regole dettate in materia di determinazione dell'onere di riscatto, come fissate dal decreto legislativo n. 184/1997 in relazione alla collocazione temporale dei periodi da riscattare.

Pertanto, per i periodi antecedenti al 31 dicembre 1995, il calcolo seguirà le regole proprie della riserva matematica ex art. 13 della legge n. 1338/1962, mentre per i periodi successivi al 1° gennaio 1996 dovrà tenersi conto della retribuzione dei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda e dell'aliquota contributiva di finanziamento vigente, alla medesima data, nel regime ove opera il riscatto.

6. Istruzioni operative

Per l'acquisizione in procedura automatizzata delle domande di riscatto presentate da soggetti non iscritti è stato istituito un nuovo codice «tipo pratica» («LA247»).

Il rilascio delle procedure di calcolo dell'onere da porre a carico degli interessati verrà comunicato alle Sedi con apposito messaggio e verranno contestualmente rilasciate dettagliate istruzioni operative.

7. Istruzioni contabili

Si fa riserva di fornire con apposite, successive, disposizioni le indicazioni relative alle istruzioni contabili.

Allegato 1 - Art. 1, comma 77, legge 24 dicembre 2007, n. 247 - *Omissis*.

Allegato 2 - Schema di domanda riscatto laurea dei soggetti inoccupati